



Malvagna



Mojo Alcantara



Roccella Valdemone



S. Domenica Vittoria

UNIONE DEI COMUNI ALTO ALCANTARA
20 MAR. 2018
PROT. N° 0000045/18

UNIONE DEI COMUNI
"ALTO ALCANTARA"

AREA FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2018/2021

Aggiornato alla L.R. n. 17 del 11/08/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, la D.ssa Calabrò Maria è stata nominata Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara" per il triennio 2014/2017;
- l'incarico di cui sopra scadrà il giorno 30.03.2018, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione economico.

Considerato che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23 è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art. 16, co.25 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziaria;
- la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con la L.R. n. 17 marzo 2016 n. 3; come modificata dalla legge 11 agosto 2016 n. 17, pubblicata in GURS in data 02/09/2016, recante "Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economica-finanziaria degli Enti Locali e di status degli amministratori locali"
- L'art. 6 di detta legge recita: l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:
 1. Negli enti locali della regione la revisione economico- finanziaria è svolta da un collegio di revisore dei conti, composto da tre membri, scelto con modalità di cui al presente articolo.
Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
 2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

- 1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito Istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'Unione emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. l'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario dell'Unione, in una seduta del Consiglio dell'Unione da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
6. omissis;
7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”;

Viste le modifiche intervenute:

L. R.16/2017 Art. 39.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. All'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, lettera c), dopo le parole “15.000 abitanti” sono aggiunte le parole “liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;
 - b) al comma 3, le parole “ciascun comune” sono sostituite dalle parole “ciascun ente locale” e le parole “nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana” sono soppresse;
 - c) al comma 4, le parole “in una seduta del consiglio comunale” sono sostituite dalle parole “in una seduta dell'organo consiliare o assembleare”;
 - d) al comma 7, la parola “due” è sostituita dalla parola “otto”;
 - e) al comma 8, le parole “per tutte le fasce di comuni” sono sostituite dalle parole “per tutti gli enti locali”.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15 sono soppressi.

RICHIAMATI

- Il D.M. 25/09/1997, n. 475, regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- il D.M. 20/05/2006 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;

- il D.M. 28/06/2005, n. 139, con cui è stato istituito a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi degli enti locali.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione di iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b) Certificazione attestante almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- c) Curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 45/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui: *"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale"*.
 2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui:
 - *"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regione di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza"*.
 - *"3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso"*.
 3. di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la P.A.;
 4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs n. 267/00 nonché della L.R. n. 17/2016;
 5. il rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 17/2016 secondo cui ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi;
 6. di non avere cause ostative a ricevere incarico dalla Pubblica Amministrazione;
 7. Copia non autenticata di documento di identità personale.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina.

DATO ATTO CHE, in ossequio alle citate disposizioni normative, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza amministrativa, si procederà alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore dei conti;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 17/2016;
- l'OREL;
- il regolamento di contabilità;

RENDE NOTO

- è indetta la procedura volta alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara" per il triennio 2018/2021 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina;
- ai fini della suddetta elezione, ai revisori residenti nella Regione Sicilia, è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 6 comma 7 della L.R. 17/2016;
- il compenso base annuo spettante ai revisori è stabilito in base alle disposizioni vigenti in materia ed all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000;
- detto compenso è assoggettato alla riduzione del 10% disposta dall'art. 6, co.3, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
- il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui:
 1. valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
 2. l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
 3. i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;
- alla liquidazione del compenso provvederà il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con determinazione trimestrale.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Unione dei Comuni Alto Alcantara del presente avviso;

Le domande di partecipazione potranno pervenire ai seguenti indirizzi:

- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
unionعالtoalcantara@pec.it
- tramite corriere indirizzata all'Unione dei Comuni "Alto Alcantara"- Piazza Municipio,1 98030 Moio Alcantara (ME);
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Unione dei Comuni "Alto Alcantara"- Piazza Municipio,1 98030 Moio Alcantara (ME) resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione ed in tempo utile.

Nell'oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura:

"Manifestazione di interesse alla nomina di Revisore Unico dei conti dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara" - Triennio 2018/2021";

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze. Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Il Consiglio dell'Unione verrà convocato per effettuare tale nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, effettuata pubblicamente.

Il nominativo estratto verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

AVVERTENZE

La mancata o incompleta produzione delle documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Finanziaria sig. Treffiletti Rosa tel. fisso 0942 963014.

Il presente avviso è consultabile sul sito di questo Ente: www.unionعالtoalcantara.gov.it, all'Albo Pretorio on-line, e sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali.


Il Responsabile del Area Finanziaria
Rosa Treffiletti